

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERE / RESTI MORTALI

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto, anche attraverso i suoi familiari, in base alla normativa nazionale e regionale. La competenza allo svolgimento della procedura è in capo al Comune di decesso.

La richiesta è ammissibile se la volontà del defunto è manifestata nei seguenti modi:

- Testamento olografo (da pubblicare), segreto o pubblico;
- Iscrizione ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione/dispersione (con dichiarazione scritta in carta libera, datata e sottoscritta, e convalidata dal Presidente dell'associazione);
- dichiarazione dei familiari più prossimi effettuata personalmente davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso o di residenza (del defunto o del richiedente), tramite idoneo processo verbale. In caso di disaccordo tra i familiari, vale la volontà della maggioranza assoluta degli stessi.

Documentazione da presentare

Qualora esista una manifestazione di volontà espressa in vita dal defunto:

- Copia autentica del testamento pubblicato.

In caso di testamento straniero, sono necessarie la traduzione con eventuale legalizzazione ed attestazione di esecutività del testamento stesso;

oppure

- Dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta in vita dal defunto, e convalidata dal Presidente di un'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione/dispersione delle ceneri;

In assenza di una volontà già espressa dal defunto:

In questo caso, il coniuge o, in mancanza, la maggioranza dei parenti di pari grado, devono:

- rendere personalmente una dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso o di residenza (del defunto o del richiedente), tramite idoneo **processo verbale**. In caso di disaccordo tra i familiari, vale la volontà della maggioranza assoluta degli stessi;
- produrre un documento di riconoscimento

SOLO PER LA FASE DI EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS): a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 e del Decreto del Sindaco n. 18 del 05.03.2020 si è reso necessario, in misura preventiva, LIMITARE L’AFFOLLAMENTO DELLE SALE APERTE AL PUBBLICO, pertanto la manifestazione di volontà alla cremazione da parte dei parenti più prossimi è consentita ESCLUSIVAMENTE in forma scritta e corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento utilizzando il modello di manifestazione di volontà alla cremazione disponibile in formato elettronico in fondo a questa pagina. N.B. Non necessita di marca da bollo.

In aggiunta alla documentazione sopra descritta, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione è necessario produrre anche:

- certificato medico dal quale risulti sia che il defunto non era portatore di peacemaker, sia che è escluso il sospetto di morte dolosa;
- 2 marche da bollo da euro 16,00¹
- se il defunto era straniero: dichiarazione del Consolato di appartenenza attestante che per le leggi del suo Paese il cadavere del defunto può essere cremato (con firma del Console legalizzata in Prefettura, se previsto)

CREMAZIONE RESTI MORTALI

L'Ufficiale dello Stato Civile autorizza anche la cremazione dei resti mortali esumati² o estumulati³.

In tal caso, la cremazione è autorizzata se:

- sono trascorsi i termini di sepoltura, come richiamati nelle note in fondo;
- è reso il **proprio assenso** da parte del parente più prossimo, corrispondente al:

1. coniuge

e in mancanza

2. al parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile,

In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, si considera la maggioranza assoluta di essi.

L'assenso di cui trattasi è reso mediante la compilazione di un apposito modulo disponibile presso l'ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina.

Contestualmente all'autorizzazione alla cremazione, sarà rilasciata anche l'autorizzazione per il trasporto dei resti mortali verso l'impianto di cremazione ed il ritorno dell'urna cineraria nel luogo di destinazione finale.

Documentazione necessaria per la cremazione di resti mortali:

- Autorizzazione all'esumazione/estumulazione rilasciata dall'ufficio per i Servizi Cimiteriali;
- Assenso alla cremazione dei familiari legittimati (modello disponibile a fondo pagina);
- Documento di riconoscimento di tutti i dichiaranti;
- Domanda al trasporto dei resti mortali;
- 2 marche da bollo da euro 16,00¹

Tempi di rilascio

L'autorizzazione alla cremazione di una salma e/o di resti mortali viene rilasciata contestualmente alla richiesta.

¹ sia la domanda al trasporto, sia l'autorizzazione alla cremazione, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo

² L'esumazione consiste nell'estrazione della salma a partire dalla sepoltura in terra e può essere eseguita trascorsi **10 anni** di inumazione a terra.

³ L'estumulazione consiste nell'estrazione della salma dal loculo e può essere eseguita trascorsi **20 anni** di tumulazione in tomba o loculo.

Dove rivolgersi

Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra) 00044 Frascati
Telefono: 0694184240 - 241- 297

E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it

Pec: protocollofrascati@legalmail.it

Orari: **dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00**
il martedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00

Riferimenti normativi

- D.P.R. 27/10/1990 n. 285 Regolamento polizia mortuaria;
- D.P.R. 3 /11/ 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ;
- L. 30 marzo 2001 n. 130. Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- Art. 162 Legge regionale (Regione Lazio) del 28 aprile 2006 n. 4 Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri;
- Circ. Min. San. n. 24 del 24/06/1993 - Circolare esplicativa Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285:
- Circ. Min. San. n. 10 del 31/07/1998 - Circolare esplicativa Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: